

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI REGGIO EMILIA

Fondata nel 1875

Statuto Sezionale

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 E' costituita con Sede in Reggio Emilia, viale dei Mille n.32, l'Associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Reggio Emilia" e sigla "CAI Sezione di Reggio Emilia", già fondata nel 1875 unitamente a Parma come Sezione dell'Enza" e avente vita autonoma dal 1933.

La costituzione dell'Associazione è stata ripetuta in data 16 Luglio 1990 con atto del dr. Giuseppe Beccari, Notaio in Castelnovo né Monti, N° Rep. 79448, N° Vol. 11807.

L'associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art.2 L'associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (di seguito denominato CAI) e fa parte del raggruppamento regionale dell'Emilia-Romagna, così come previsto dallo Statuto del CAI.

Essa uniforma il proprio Statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI.

Gli iscritti all'associazione sono di diritto soci del CAI.

TITOLO II - SCOPI E FUNZIONI

Art.3 L'associazione ha per scopo il perseguimento dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, della conoscenza e dello studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e della tutela del loro ambiente naturale.

L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.

Art.4 Per conseguire gli scopi indicati all'art.3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Raggruppamento regionale, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede indicativamente:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sciistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) all'indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, scientifiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) all'organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sciistiche, speleologiche, scientifiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
- i) a curare la pubblicazione di notiziari, giornali, cartine, libri ed altro materiale riguardante la montagna, promuovere mostre fotografiche, manifestazioni artistiche e culturali nell'ambito delle proprie competenze;
- l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia, l'archivio.

Art.5 Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previa autorizzazione del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III - SOCI

Art.6 I soci dell'associazione si distinguono in: onorari, benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dall'art.II.1 dello Statuto del CAI.

I soci ordinari, famigliari e giovani della sezione possono liberamente aggregarsi ad altra sezione (sezione di aggregazione), rimanendo però inclusi, a tutti gli effetti, tra i soci della sezione di Reggio Emilia, con le modalità previste dal Regolamento Generale del CAI.

I soci che con il loro impegno e la loro attività abbiano acquisito speciali meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività sociale, potranno essere iscritti nell'*Albo d'Onore* della Sezione, su proposta di uno o più soci, con motivata deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art.7 Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la patria potestà, l'iscrizione è personale e non trasmissibile.

Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Il socio, con l'ammissione, s'impegna ad osservare il presente statuto e lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI, dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art.8 L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per l'anno sociale in corso.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art.9 Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale.

La qualifica di socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito o per morte del socio; per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art.10 Il socio è tenuto a versare all'associazione:

- a) la quota di ammissione comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello Sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali. Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento, il Consiglio

Direttivo dichiara la morosità del socio e la decadenza di tale sua qualità, dandogliene comunicazione,

Art.11 I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti nello Statuto del CAI e nei Capi II, III e IV del Titolo II del Regolamento Generale del CAI.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Art.12 La qualifica di socio cessa nei casi indicati dall'art.II.5 dello Statuto del CAI e dal Capo V del Titolo II del Regolamento Generale del CAI.

Art.13 Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti disciplinari previsti dalle norme contenute nel Regolamento Generale Disciplinare del CAI.

Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma degli artt.15 e 19 del Regolamento Generale del CAI.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.14 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.15 Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti.

CAPO I - ASSEMBLEA

Art.16 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'assemblea:

- a) predispone la elezione dei consiglieri e dei revisori dei conti, eleggendo la commissione elettorale; elegge altresì annualmente i delegati sezionali;
- b) determina la quota associativa per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
- c) approva annualmente il programma dell'associazione, il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
- d) delibera sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- e) delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto dell'associazione in unica lettura;
- f) delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- g) delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno cinquanta soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

Art.17 L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e per la eventuale nomina delle cariche sociali ed entro il 30 novembre per la definizione delle quote sociali per l'anno successivo. Può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso pubblicato sul giornale sezionale e che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale; altrimenti inviadone copia per posta a ciascun socio avente diritto al voto. Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

Art.18 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I minori di età possono assistere all'Assemblea.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art.19 L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare il diritto di partecipare all'Assemblea.

In caso di elezioni dei consiglieri e dei revisori dei conti l'Assemblea:

- a) nomina una Commissione Elettorale Unica, formata da un presidente e da due o più scrutatori scelti fra i soci aventi diritto al voto che non ricoprono cariche sociali.
- b) dà facoltà alle Sottosezioni, previa richiesta scritta con trenta giorni di anticipo, di aprire un proprio seggio elettorale il cui Presidente dovrà essere un membro della Commissione Elettorale Unica, al quale potranno essere aggregati da uno a due collaboratori locali.

Art.20 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazione per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni concernenti modificazioni da apportare allo statuto dell'associazione devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art.21 Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI a norma degli artt. IV.I.2 dello Statuto del CAI e VI.I.8 del Regolamento Generale.

CAPO II - NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Art.22 La Commissione Elettorale Unica formata da tre o più soci aventi diritto al voto, che non ricoprono cariche sociali, eletta come da art. 19, circa lo svolgimento delle elezioni, predispone un elenco dei soci candidati (in ordine alfabetico) alle cariche sociali secondo le indicazioni di singoli soci o gruppi di soci, da esporre nei locali dove avvengono le elezioni. La presentazione delle candidature deve avvenire entro i sette giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, che dovranno comunque aver luogo non più tardi di trenta giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea, in cui è stata eletta la Commissione Elettorale Unica.

Non sono eleggibili alle cariche sociali i soci con anzianità di iscrizione al CAI inferiore a due anni compiuti, nonché i componenti la Commissione Elettorale. Resta impregiudicato il diritto di ogni socio all'elettorato attivo e passivo come previsto ai sensi dell'art. II.4 dello Statuto del CAI, per il quale tale lista non è vincolante. Ciascun candidato può concorrere all'elezione a più cariche sociali; ad esito della votazione opererà per quella che preferisce.

Ogni elettore potrà votare un massimo di sette consiglieri e di tre revisori dei conti. Terminato lo scrutinio, la Commissione Elettorale Unica stila la graduatoria secondo i voti riportati. Per quanto si riferisce ai revisori dei conti i primi tre in graduatoria sono nominati revisori dei conti effettivi, ed i due successivi revisori dei conti supplenti. La commissione comunicherà al Presidente dell'Assemblea ed agli interessati l'avvenuta elezione e convocherà entro una settimana dallo scrutinio il nuovo Consiglio Direttivo.

Art.23 Nel periodo tra lo scrutinio e l'insediamento del nuovo consiglio rimane in carica, per il semplice espletamento delle pratiche correnti, il consiglio direttivo uscente.

CAPO III - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.24 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si compone di n. 11 membri, eletti fra i soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

Art.25 Gli eletti durano in carica 3 anni e non sono rieleggibili per più di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive. Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituto.

Nel caso di esaurimento della graduatoria dei votati stilata dalla Commissione Elettorale Unica, il posto di Consigliere rimane vacante, fino alla successiva Assemblea in cui si provvederà alla nomina del sostituto.

Qualora il Consiglio Direttivo si dimetta nella sua interezza, o venga a ridursi a meno della metà più uno dei suoi componenti, esso decade e il Collegio dei Revisori provvede a convocare, entro quindici giorni,

l'Assemblea dei soci per predisporre nuove elezioni. L'Assemblea dei soci dovrà tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione.

Art.26 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o di impedimento, dal Vice Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Il Consiglio è valido con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art.27 Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, i soci che fanno parte delle Commissioni Sezionali, i Reggenti delle Sottosezioni e anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Gli ex Presidenti dell'associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.28 Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:

- propone il programma annuale di attività dell'associazione e predisporre quanto necessario per attuarlo;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- nomina tra i soci un Segretario incaricato di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dare attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintendere ai servizi amministrativi dell'associazione.
- determina la data delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, nonché l'ubicazione dei seggi elettorali
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci;
- propone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali e approva l'iscrizione de soci nell'Albo d'Onore della Sezione.

CAPO IV - PRESIDENTE

Art.29 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma i bilanci e i mandati di pagamento,

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo presidente.

Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

CAPO V - TESORIERE

Art.30 Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

CAPO VI - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.32 Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea per n. 3 anni e nomina fra i suoi componenti un presidente.

Art.33 Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

CAPO VII - DELEGATI ALL'ASSEMBLEA

Art.34 Il Presidente della Sezione è di diritto delegato per l'Assemblea Generale del CAI.

Gli altri Delegati, eletti dai soci della Sezione in rapporto al numero degli iscritti e stabiliti dal Regolamento Generale del CAI, sono rieleggibili e durano in carica un anno.

I Delegati, nel partecipare all'Assemblea Generale del CAI debbono attenersi alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo

TITOLO V - COMMISSIONI E GRUPPI

Art.35 Il Consiglio Direttivo può costituire commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, nominando i loro componenti e il numero degli stessi, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento. Le singole commissioni eleggono al proprio interno il presidente.

A fine anno ogni Commissione dovrà presentare al Consiglio Direttivo una relazione dell'attività svolta onde consentire la relazione finale.

Art.36 Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in, armonia con il presente Statuto.

TITOLO VI – SOTTOSEZIONI

Art.37 Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente comitato direttivo regionale, come da art. VI.3 dello Statuto del C.A.I.

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo Statuto dell'associazione, e che, diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Organi della Sottosezione sono:

- il Consiglio Direttivo composto da un Reggente e da almeno quattro consiglieri;
- l'Assemblea dei soci.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo della Sottosezione possono anche essere invitate persone estranee al Consiglio, qualora questo lo ritenga utile e necessario.

Art.38 Il Reggente della Sottosezione è responsabile dei fondi gestiti dalla Sottosezione e a fine di ogni anno dovrà presentare il rendiconto contabile al Consiglio Direttivo unitamente alla relazione dell'attività svolta per consentire la relazione finale.

TITOLO VII - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili e immobili di proprietà della Sezione e dai fondi di riserva contabili costituiti in bilancio.

TITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE

Art.39 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Art.40 Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione.

Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art.41 I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa.

Art.42 I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

In caso di scioglimento dell'associazione si applica l'art. VI.4 comma 2 dello Statuto del CAI e il patrimonio è devoluto per fini di utilità sociale o di pubblica utilità.

E escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

TITOLO IX – CONTROVERSIE

Art.43 Le controversie fra i soci o fra soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Organi competenti ad esperire il tentativo, sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei Conti, per le controversie tra soci;
- il Collegio regionale dei probiviri per le controversie fra soci ed organi dell'associazione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dall'art. VII.I.8 comma 2 del Regolamento Generale del CAI.

Art.44 Contro le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengono assunte in violazione del presente Statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI è ammesso appello a norma dell'art. VII.I.8 comma 3 del Regolamento Generale del CAI.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art.45 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI, nonché al Codice Civile ed alle leggi vigenti.

Art.46 Il presente Statuto con Deliberazione del Comitato Centrale di indirizzo e controllo sarà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI.

Approvato dalle Assemblee dei soci del 30 marzo 2006, 26 marzo 2007 e 31marzo 2008.

Approvato dal Comitato Centrale di indirizzo e controllo del Club Alpino Italiano il 31 marzo 2007.